



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 13/10/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 29 settembre 2011, n. 261

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,14864 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta); Società: FOTOVOLTAICA EV S.r.l. con sede legale in Verona, P.zza della Cittadella, 3 - P. IVA e C.F. 03803420235

Il giorno 29 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società ENERGY ITALIA S.r.l. con sede legale in Genzano di Lucania (PZ), via Messina trav. XXIV Maggio n.121 - P. IVA 01660110766, con nota prot. n. 38/4554 del 24.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,14864 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta);

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.103286 del 06.03.2008 (GOAL n. 10327) prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "SAVA" (DP300268) alimentata da CP Manduria da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

Tale soluzione prevede:

- Connessione in derivazione dalla linea MT "SAVA" mediante costruzione circa 600 metri di linea aerea CU 35 mm²;
- Costruzione di una cabina di consegna.

la Società Energy Italia S.r.l. ha accettato incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 05.05.2008;

Enel Spa ha approvato e validato (numero progetto 4TTU03408) il piano tecnico definitivo che prevede la costruzione di

- Km 0,015 di linea elettrica sotterranea 20 KV con cavo isolato Al. 3x(1x95) mmq;
- Infissione sotto linea elettrica MT di n.1 sostegno in ferro e//o c.a.c.;

con contratto stipulato il 24.12.2008, la Società Energy Italia S.r.l. cedeva alla Società Fotovoltaica EV S.r.l. tutti i diritti, le istanze, le autorizzazioni, le concessioni e i permessi inerenti il progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sito nel Comune di Sava (TA), di potenza di 4,14864 MW;

in data 13.10.2010 le società Energy Italia S.r.l. e Fotovoltaica EV S.r.l. chiedevano a Enel Spa la voltura della pratica n. GOAL 10327 a favore della Fotovoltaica EV S.r.l.;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 38/1197 del 06.02.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società Fotovoltaica EV S.r.l. ha trasmesso, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza pari a 4,14864 MW da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta), in contrada "San Giovanni", non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 9412 del 09.09.2009 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 ottobre 2009 - ore 11.00;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione PUTT, con nota prot. n. 5149 del 12.03.2010 comunica che "che nella porzione settentrionale dell'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici, è presente una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - A.T.D.-Zone Archeologiche (Tratturo)- la cui area annessa di 100 m è sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art 3 15 delle N.T.A. del PUTT/P. Altresì sulla scorta di approfondimenti di ufficio, si rileva che nell'intera area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici è presente una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - A.T.D. Usi Civici - sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.17 delle N.T.A. del PUTT/P e affrancati con prot. n° 201 del 25/02/2008 rilasciato dall'Assessorato Assetto del territorio - Settore Urbanistica secondo la L.R. n. 7 del 28/01/1998 art. 5.

Si rileva inoltre che l'intervento ha acquisito in data 22/12/2009 l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n° 73 del 01/12/2009 da parte del Comune di Sava. Pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, per quanto attiene al controllo previsto al punto 7 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., questo Servizio non rileva in merito all'autorizzazione paesaggistica n° 73 del 01/12/2009 rilasciata dall'Amm.ne Comunale di Sava alcun vizio di legittimità, né discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P, fatta esclusione per la porzione dell'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici ricadente nell'area annessa e nell'area di pertinenza dell'A.T.D. - Tratturo.

Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, prescrivendo l'esclusione della porzione di area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici ricadente nell'area annessa e nell'area di pertinenza dell'A.T.D.-Zone Archeologiche - Tratturo e relativa area annessa (100m)- e confermando altresì le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n° 73 del 01/12/2009 del Comune di Sava."

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con nota prot. n. 19390 del 03.06.2009, rilevato che le opere costituenti il Parco Fotovoltaico, sia in fase di cantiere che di esercizio, non avranno significative interferenze con le matrici ambientali di interesse dell'Ufficio, esprime il Nulla Osta alla realizzazione dello stesso.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 5528 del 19.05.2009 esprime nulla osta di massima alla realizzazione del progetto.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Taranto - Attuazioni Politiche Forestali Taranto, con nota prot. n. 652Tec. 1/3 del 08.03.2010 comunica che l'area in

questione non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/23.

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Taranto, con nota prot. n. 71867 del 14.09.2011, analizzata la documentazione del fascicolo, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di effettuare gettate di cemento in loco;
- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti sino al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; è consentito Fuso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm, appositamente realizzati tramite trivella o carotatore il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm 40 x cm 40 o, in alternativa, la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per consentire il passaggio degli animali; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel terreno tra l'interno dell'area recintata e l'esterno;
- non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per la realizzazione delle fondazioni degli edifici e delle cabine;
- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere: dette piste devono successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non deve essere compattato;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- Se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale.

- 10- Per la tutela degli elementi vegetazionali caratteristici del paesaggio la ditta proponente deve ottenere l'autorizzazione ad eventuali tagli o eliminazioni dall'Ufficio Foreste competente per territorio, in base al regolamento regionale relativo al taglio dei boschi n. 10 del 30/6/2009.

• ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, con nota prot. 35845 del 23.10.2009, si riserva di esprimere parere successivamente alla trasmissione di integrazioni documentali relative alla Relazione di impatto acustico e sui campi elettromagnetici. Ricevute le integrazioni richieste in data 20.09.2010, con nota prot. n. 57094 del 29.11.2010 rileva ulteriori criticità e/o assenze relative alla valutazione di impatto acustico e dell'inquinamento elettromagnetico, esprimendo parere contrario alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

La proponente fornisce ulteriori integrazioni, acquisite al protocollo di ARPA con n. 9338 del 23.02.2011, rispondendo punto per punto alle criticità evidenziate.

Analizzate la documentazione integrativa ricevuta, il DAP di Taranto, con nota prot. n. 30870 del 15.06.2011, rilascia parere favorevole evidenziando, tuttavia, che il territorio interessato ricade nel Comune di Sava, il quale, ai sensi del R.R. n. 24 del 30/12/2010, rientra nelle "AREE AGRICOLE

INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ”, nello specifico si tratta del “Primitivo di Manduria (DOC) DPR 30/11/74”.

La Società, a questo proposito, in data 23.06.2011, con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche con n.8041, ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000, nella quale afferma che i terreni interessati dall’impianto “non ricadono in nessuna delle aree interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”.

• Provincia di Taranto - 9° Settore, con nota prot. n. 7532 del 11.02.2010, “per quanto di propria competenza, lo scrivente Settore prende atto della documentazione trasmessa dalla Ditta proponente. In ogni caso, la Ditta deve osservare il puntuale rispetto di tutta la normativa in merito all’inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Si significa, altresì, che:

- qualora vengano previste superfici pavimentate occorrerà prevedere una gestione delle acque meteoriche ai sensi della normativa vigente;
- tutti i materiali rivenienti da scavi e non riutilizzati come riempimento dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- la Ditta deve impegnarsi alla salvaguardia delle vegetazione di pregio eventualmente presente nel sito;
- il proponente deve adottare un’idonea schermatura del sito ove insisterà l’impianto, per limitarne l’impatto visivo, mediante elementi arborei;
- una volta terminata la fase di cantiere il proponente deve provvedere al puntuale ripristino del piano di terreno utilizzato, risistemando le aree a verde;
- il terreno su cui insisterà l’impianto deve essere curato con opportuna manutenzione del verde utilizzando materiali e prodotti compatibili con l’ambiente.”

• Comune di Sava - Ufficio Tecnico, con nota prot. n. 19840 del 20.10.2009, esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico con prescrizioni: piantumazione di idonee essenze arbustive autoctone perimetralmente; salvaguardia dei tratturi presenti e realizzazione dei muri di recinzione con pietra locale posata “a secco”; conservazione delle fasce di rispetto di eventuali alberi monumentali esistenti sul contorno dell’area interessata dall’intervento.

• Comune di Sava - Ufficio Tecnico, in data 01.12.2009 rilascia l’Autorizzazione n. 73, con la quale si autorizza “dal punto di vista paesaggistico, l’intervento di cui alla documentazione allegata. alle seguenti condizioni giusta Deliberazione C.C n° 70 dei 29.09.03 di adozione dei “primi adempimenti” dei PUTT:

- che vengano piantoniate idonee essenze arbustive autoctone perimetralmente;
- che siano salvaguardati i tratturi ivi presenti e che i muri di recinzione esistenti e da realizzare, siano eseguiti con pietra locale posata “a secco”;
- che vengano mantenute le dovute fasce di rispetto di eventuali alberi monumentali esistenti sui contorni dell’area interessata dall’intervento.

Si stabilisce che copia della presente autorizzazione, sarà trasmessa all’Assessorato Regionale all’Urbanistica per quanto di competenza. La presente autorizzazione vale per il periodo di 5 anni trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completi nelle opere, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita con attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale”.

• Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 2283 del 18.09.2009, esprime parere favorevole.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio con modulo parere del 22.10.2009 acquisito in sede di Conferenza di Servizi, dichiara che “sull’area dove è previsto l’intervento di che trattasi grava l’uso civico, come peraltro identificato dalla carta del PUTT. Tali usi civici sono vincolati per legge dal Decreto Legislativo 42/2004, art. 142 lett. h. Il parere potrà risultare favorevole con documenti dai quali si evinca l’affrancazione dal titolo dei terreni in questione o con certificati dai quali evincere l’inesistenza degli usi civici.” A tal proposito la Società ha depositato in sede di Conferenza di Servizi la certificazione rilasciata dalla Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio - Ufficio Usi Civici in data 25.02.2008 con n. prot. 201 dalla quale si evince che si tratta di un

livello “enfiteusi” la cui affrancazione è demandata al Comune di appartenenza, secondo le norme di diritto privato, ed il Certificato di Destinazione Urbanistica del 29.12.2009, dal quale si rileva che l’istanza di affrancazione è stata presentata al Comune. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, dopo aver esaminato la documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi, con nota Prot. n. 18720 del 12.11.2009, “rileva che l’area interessata non è sottoposta alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali ai sensi del D.l.vo 42/04”.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota Prot. n. 3487 del 03.03.2010 dichiara che nell’area destinata alla realizzazione dell’impianto sono state rilevate delle presenze archeologiche in corrispondenza di una collinetta posta nel settore sud-orientale (tra le particelle 219 e 120, in cui si riscontra un’alta concentrazione di materiali fittili attribuibili ad un probabile insediamento dell’età del Bronzo. Ai piedi del rilievo, invece, si riscontrano reperti che attestano una frequentazione di età tardo repubblicana. Alla luce di quanto rilevato, la Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell’impianto in tutta l’area interessata dalle presenze archeologiche evidenziate nella carta del Rischio. Per la rimanente parte dell’impianto esprime invece parere favorevole, alla condizione che tutte le attività di movimento terra siano poste sotto controllo continuo da affidarsi ad archeologo di idonea formazione e di comprovata esperienza.

La Società, in data 23.02.2011 con nota acquisita al protocollo con n. 2349, ha trasmesso all’Ufficio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo il nuovo layout dell’impianto, con l’esclusione delle aree sensibili. Nella relazione tecnica allegata si afferma che “rispetto alla configurazione inizialmente proposta, verrà esclusa dall’installazione degli inseguitori la parte evidenziata in giallo così come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. I moduli fotovoltaici scelti per tale variante sono del tipo Trina Solar da 240 W aventi una maggiore potenza a parità di superficie occupata”.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota Prot. n. 10635 21.09.2009 “rilascia ai sensi dell’art 113 del R.D. n.1775 dell’l 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per rimpianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell’intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all’approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l’unità operativa Telecom interessata.”

- Ministero dell’Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Taranto, con nota prot. n. 15421 del 29.09.2009 comunica “che in data 25.05.2009 la Società ENERGY ITALIA S.r.l. ora Società Fotovoltaica EV Srl ed il tecnico progettista Geom. Mario LOIZZO hanno inviato a questo Comando una dichiarazione con cui è stato rappresentato che l’attività in argomento non rientra tra le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, in quanto non ricadente nelle tipologie di attività ricomprese nell’elenco allegato al Decreto del Ministero dell’Interno 16/02/1982 e quindi assoggettata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi”.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota Prot. n. 12798 del 20.10.2009 comunica che “dalla sovrapposizione con la cartografia in scala 1:25000 dell’IGM e con le perimetrazioni P.A.I. delle aree interessate agli interventi, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, si rileva che non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli del P.A.I. vigente”.

- Comando Militare Esercito “PUGLIA” con nota Prot. n. 13031 del 29.07.2009 concede “il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione comunicando a questo Comando l’avvenuta effettuazione degli stessi”.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto con nota Prot.

n. 022695 del 22.05.2009 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse indicate in argomento.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota Prot. n. 32189 del 22.06.2009 rilascia il nulla osta dell'AM., per gli aspetti demaniali di competenza.
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota Prot. n. 0071380 del 13.10.2009, sentito l'ENAV e l'A.M. C.I.G.A., "rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera".

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12580 del 20.11.2009, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22.10.2009;
- la Società FOTOVOLTAICA EV S.r.l. in data 23.02.2011, con nota acquisita al protocollo con n. 2349, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - una variante del lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni della Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, espresse nella propria nota prot. n. 5149 del 12.03.2010, e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, espresse con nota Prot. n. 3487 del 03.03.2010;
- A seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3158 del 10 marzo 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- in data 16.05.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Fotovoltaica EV Srl ed il Comune di Sava, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 essendo tutti i pareri ambientali prescritti pervenuti entro il 31.12.2010;
- si è comunque proceduto a verificare eventuali interferenze del layout definitivo dell'impianto con le aree non idonee introdotte dal RR n. 24/2010 e con le aree agricole interessate da produzione agro-alimentare di qualità; la verifica effettuata attraverso il SIT Puglia ha avuto esito favorevole.
- Con nota prot. n.9556 del 25.07.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione attestante la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente Programma di Fabbricazione Comunale.
- Con nota prot. n.8041 del 23.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 4,14864 MW, da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta),

e delle opere connesse costituite da:

- l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "SAVA" (DP300268) alimentata da CP Manduria da ubicarsi nel sito individuato dal produttore;

- Km 0,015 di linea elettrica sotterranea 20 Kv con cavo isolato Al. 3x(1x95) mmq;

- Infissione sotto linea elettrica MT di n.1 sostegno in ferro e//o c.a.c..

- la Società Fotovoltaica EV Srl, con nota acquisita prot. n. 4178 del 31.03.2011, depositava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo il contratto di acquisto del terreno interessato dall'installazione dell'impianto, stipulato in data 27.01.2009, regolarmente registrato a Melfi il 28.01.2009 n. 308 e trascritto a Taranto il 03.02.2009, con il quale la Società acquista il diritto di enfiteusi perpetuo sull'immobile sito nel Comune di Sava (Ta) alla contrada Monte San Giovanni o Monache, riportato nel Catasto Terreni di Sava al foglio 3 Particelle 120, 219, 220, 280.

Nel suddetto atto si dichiara altresì che il terreno è gravato da canone annuo enfiteutico e che l'affrancazione del livello di enfiteusi è demandata al Comune di Sava, come si evince dalla certificazione rilasciata in data 25.02.2008 con n. prot. 201 dalla Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio - Ufficio Usi Civici. Dal certificato di destinazione Urbanistica del 29.12.2009 si rileva che l'istanza di affrancazione è stata presentata al Comune.

- in data 16.05.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società la Società Fotovoltaica EV Srl ed il Comune di Sava, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05.09.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 013030 e della Convenzione al repertorio n. 013031;

- La Società ha depositato, con nota acquisita in data 19.04.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 261 del 29/09/2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 4,14864 MW, da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società FOTOVOLTAICA EV S.r.l. con sede legale in Verona, P.zza della Cittadella, 3- P.IVA e C.F. 03803420235 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 4,14864 MW, da realizzarsi nel Comune di Sava (Ta),

e delle opere connesse costituite da:

- l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "SAVA" (DP300268) alimentata da CP Manduria da ubicarsi nel sito individuato dal produttore;

- Km 0,015 di linea elettrica sotterranea 20 Kv con cavo isolato Al. 3x(1x95) mmq;

- Infissione sotto linea elettrica MT di n.1 sostegno in ferro e//o c.a.c..

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società FOTOVOLTAICA EV S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Sava (Ta).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
